

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL VICESINDACO
Sig. Luca DINAPOLI

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

VERBALE N° 127 DEL 07.06.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

OGGETTO: Delibera di GC n.98 del 24.07.2017 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'Avvocatura comunale". RETTIFICA

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno alle ore 13:30 con prosecuzione, nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Previa convocazione si è riunita sotto la presidenza del Vicesindaco Sig. Luca DINAPOLI e nelle persone dei seguenti assessori Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa	BRUNO Milena		si
Dott.	FERRANTE Domenico	si	
Dott.	BUSTO Austacio	si	
Ing.	LAGIOIA Ester	si	

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 nonché art. 147/bis del D.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.	
FAVOREVOLE	
Acquaviva delle Fonti, lì	f.to Il Segretario Generale (Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 nonché art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii	
FAVOREVOLE	
Acquaviva delle Fonti,	f.to Il Responsabile Ufficio Ragioneria (Dott. Francesco CAPURSO)

E con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24 GIU 2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.

124, D.Lgs. 26/7/2000);

E' stata trasmessa in elenco, in data 24 GIU 2018 n° _____, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 24 GIU 2018

IL MESSO COMUNALE

Sig.ra Santa ACQUASANTA

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 24 GIU 2018;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° - art. 134, D.Lgs. 267/2000);

Ha acquistato efficacia, il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione

n° _____ in data _____

E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal

24 GIU 2018 al _____

Dalla residenza comunale, lì _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Acquaviva delle Fonti, lì 24 GIU 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Premesso che con delibera di GC n. 98 del 24.04.2017 si approvava il Regolamento per l'Avvocatura comunale;

Evidenziato che l'art.11 del precitato regolamento recita quanto segue:

“ART. 11 - Modalità di determinazione dei compensi nell'ipotesi di compensazione delle spese o in caso di mancata pronuncia sulle stesse.

1. *In conformità all'art. 9 del D.L. 24/6/2014.n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11/8/2014 n. 114, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese o in caso di mancata pronuncia sulle stesse, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali determinati sulla base dei parametri minimi stabiliti dal D.M. N. 55/2014, come specificato all'art. 9 del presente Regolamento, escluse IVA-CPA-Spese generali, con riguardo al valore e grado di complessità del procedimento decurtati del 10%, nei limiti dello stanziamento di spesa, al capitolo PEG 450 “Spese per liti” relativo all'anno 2013 pari ad € 105.236,10, comprensivo di oneri assicurativi e previdenziali riflessi. L'IRAP è invece a carico dell'Ente; tale limite di spesa è stato individuato sulla base delle pronunce della Sezione di Controllo della Corte dei Conti (Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia n. 131/PAR/2014 – Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia n. 49/2015 – Corte dei Conti n. 200/2016 - Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.1/2017) in caso di assenza di spesa di riferimento nell'Ente per il 2013, atteso che il Settore Autonomo Legale è stato istituito nel 2014, con evidente impossibilità oggettive di applicare il limite del corrispondente stanziamento relativo al 2013, previsto dall'art. 9 comma 6 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 144/2014.*

Vista l'istituzione del Settore Autonomo Legale nell'ottobre 2014 e l'impossibilità oggettiva di applicare il limite relativo all'anno 2013, previsto dall'art. 9 comma 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 144/2014, si applica come limite la somma di € 105.236,10 comprensivo di oneri riflessi, per le motivazioni di cui al comma precedente.”

Richiamata la delibera n. 200/2016/PAR della Sezione Regionale di Controllo della Regione Puglia che, in relazione al limite previsto dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 per i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese o in caso di mancata pronuncia sulle stesse, dispone quanto segue: *“In tutti i casi, invece, di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (comma 6)”*;

Effettuata l'istruttoria da parte del competente Settore Autonomo Legale di cui alla nota prot. n. 18918 del 23.10.2017 contenente la ricognizione dei provvedimenti giudiziari depositati nel 2013 con compensazione di spese per l'anno 2013 pari a € 31.450,50;

Ritenuto pertanto di rettificare l'art. 11 del precitato regolamento per l'avvocatura comunale rettificando il limite di spesa di € 105.236,10 previsto, con l'importo di € 31.450,50 per effetto della precitata istruttoria, confermando per la restante parte il regolamento per le parti non confliggenti con la precitata modifica;

Ritenuto, altresì, di sostituire il comma 3 dell'art. 9 nel modo di seguito indicato:

“Le somme maturate e/o incassate dall'ente per effetto di provvedimento decisorio con il quale il giudice rigetta l'istanza cautelare connessa al giudizio principale, vengono corrisposte all'avvocatura all'esito del giudizio principale che si concluda favorevolmente per l'ente, ai sensi del presente regolamento”

Ritenuto altresì di meglio esplicitare l'oggetto dell'art. 11, aggiungendo dopo “dei compensi” *“in caso di sentenze favorevoli all'ente”*;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Segretario Generale e di regolarità contabile del Dirigente Servizi Finanziari espressi ai sensi dell'art. 49 nonché art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) di rettificare l'art.11 comma 1 del Regolamento Comunale per l'Avvocatura, approvato con delibera di GC n. 98 del 24.07.2017, sostituendo a pag. 5 – rigo 7 e a pag. 6 – rigo 5, al posto di € 105.236,10 con “€ 31.450,50”, di sostituire il comma 3 dell'art. 9 nel modo seguente: *“Le somme maturate e/o incassate dall'ente per effetto di provvedimento decisorio con il quale il giudice rigetta l'istanza cautelare connessa al giudizio principale, vengono corrisposte all'avvocatura all'esito del giudizio principale che si concluda favorevolmente per l'ente, ai sensi del presente regolamento”*, di specificare l'oggetto dell'art. 11, come in premessa indicato, per le motivazioni in premessa indicate, dando atto che il regolamento per l'avvocatura risulta così riformulato secondo l'allegato A;
- 2) di confermare il Regolamento Comunale per l'Avvocatura approvato con delibera di GC n. 98/2017 per le parti non confliggenti con la modifica di cui al punto 1;
- 3) di trasmettere copia del presente regolamento al Responsabile Settore Autonomo Legale e al Dirigente Servizi Finanziari;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, i sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata, palese ed unanime votazione



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Città Metropolitana di Bari

Atrio Palazzo di Città
(P.IVA – Codice Fiscale 00869560722)

REGOLAMENTO PER L'AVVOCATURA COMUNALE

FUNZIONAMENTO SETTORE AUTONOMO LEGALE

ART. 1 - E' istituito, nel comune di Acquaviva delle Fonti, l'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso.

1.1 L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

1.2 Il ruolo specialistico svolto all'interno all'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli avvocati richiedono, altresì, oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale de quo il vincolo orario ex art. 17 comma 5 lett.a) del D. Lgs n.60/2003. In virtù di quanto innanzi l'amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento dei ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

Poiché L'Avvocatura Comunale non è sottoposta ad alcun rapporto di subordinazione gerarchica con l'apparato burocratico-amministrativo dell'Ente, All'Avvocatura Comunale non possono essere affidate funzioni amministrativo/burocratiche che non abbiano stretta attinenza all'attività propria della figura professionale dell'Avvocato.

L'Avvocatura Comunale non può essere chiamata a svolgere alcuna attività amministrativo/burocratica, neanche quella di cui al punto che precede, ove alla stessa manchi l'attribuzione di idoneo e sufficiente personale amministrativo di supporto. In aggiunta al personale amministrativo assegnato all'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso, su richiesta dell'Avvocatura e disposizione del Segretario Generale, sentito il Dirigente competente, per procedimenti amministrativi di particolare complessità, viene fornito supporto a mezzo di personale amministrativo specificatamente individuato per competenza in forza presso altri servizi dell'Ente.

1.3 L'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso è istituito in posizione di staff al Sindaco. Esso è istituito, strutturato ed organizzato in modo tale da garantirne l'autonomia e la necessaria adeguata dotazione strumentale e di risorse umane. L'Avvocatura Comunale non è sottoposta ad alcun rapporto di subordinazione gerarchica con l'apparato burocratico-amministrativo dell'Ente. La gestione del rapporto di lavoro dell'avvocatura comunale è in capo al Segretario Generale, che ne VISTA ferie, permessi, missioni, tenuto conto dei principi di autonomia e indipendenza degli avvocati nell'esercizio della professione forense e nel rispetto del Contratto Collettivo di lavoro del comparto e del rapporto di pubblico impiego dell'avvocatura comunale.

Per quanto non incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento e con le prerogative riconosciute all'avvocatura pubblica dalla consolidata giurisprudenza civile ed amministrativa, all'Avvocatura comunale si applica il regolamento in materia di presenza in servizio dei dipendenti comunali, approvato con delibera del C.S. n. 10 del 29.01.2010 e il regolamento per il rimborso spese di viaggio spettante ai dipendenti comunali e agli amministratori in missione, approvato con Delibera di C.S. con i poteri della Giunta Comunale n. 93/2013, modificato con Delibera di G. C. n. 44/2013.

1.4 L'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso è affidato stabilmente alla responsabilità di un dipendente Avvocato, iscritto nell'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti della P.A. tenuto dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di appartenenza che, in presenza di più avvocati dipendenti addetti all'Ufficio anch'essi iscritti all'Elenco Speciale, si pone nei loro confronti quale "primus inter pares", senza subordinazione gerarchica, con funzioni di coordinamento. In tal caso la fruizione di ferie/permessi, l'espletamento di missioni/uscite di servizio, degli avvocati è autorizzata dall'Avvocato Responsabile dell'Ufficio.

1.5 I compensi professionali, spettanti agli Avvocati a norma dell'art.9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n.114 e a norma dell'art.27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14.09.2000 sono definiti dal presente regolamento nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di specializzazione professionale e di rendimento individuale.

1.6 In ossequio al principio di autonomia ed indipendenza dell'avvocatura, così come delineato dalla Legge n.247/2012 recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, il rendimento individuale viene valutato secondo criteri oggettivi ed automaticamente misurabili che escludano qualsivoglia giudizio di valore in ordine all'attività professionale.

ART. 2 - All'Avvocatura comunale è affidata l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, giudiziale e stragiudiziale dell'Ente esercitata in via esclusiva, cui provvede a seguito di conferimento di apposito mandato sindacale/commissariale; l'Avvocatura rilascia altresì, su richiesta del Sindaco o del Segretario Comunale, pareri legali in favore degli Organi e/o degli Uffici dell'Ente.

La difesa dell'Ente può essere affidata a Professionisti del libero Foro per ragioni di opportunità.

Per tutte le controversie per le quali è ammessa la costituzione e rappresentanza in giudizio a mezzo di funzionari dell'Ente (quali le controversie in materia di rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. o in materia tributaria ovvero per le cause di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. 689/1981), anziché incaricare l'Avvocatura Comunale, il Rappresentante Legale dell'Ente di norma conferisce delega al Responsabile del Settore competente per materia.

Anche su proposta dell'Avvocato Responsabile dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza del Comune in giudizio possono essere attribuiti dalla Giunta Comunale e dal Sindaco ad avvocati esterni di comprovata professionalità. L'incarico ad avvocati esterni è giustificato nei casi di controversie di particolare complessità ed importanza, anche economica, per le quali l'Avvocatura Comunale ne indichi l'opportunità, nei casi di incompatibilità o impossibilità di assumere la difesa da parte dell'Avvocatura interna e, comunque, nei casi in cui la stessa ne ritenga opportuno il conferimento o ricorrano casi di "continuità" della difesa, ad esempio continuità fra gradi di giudizio o per connessioni oggettive fra cause per medesime fattispecie e correlate.

Su proposta motivata dell'Avvocato Responsabile dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza del Comune in Giudizio possono essere attribuiti dalla Giunta Comunale e dal Sindaco congiuntamente all'Avvocatura dell'Ente e ad Avvocati del libero foro.

In tal caso i compensi professionali per l'Avvocatura dell'Ente dovuti a seguito di esito favorevole sono dimezzati. Il compenso per i professionisti affiancati all'Avvocatura dell'Ente, dovuti a prescindere dall'esito positivo del giudizio, sono concordati al momento del conferimento dell'incarico tenendo conto dell'incarico congiunto e quindi operando l'opportuna riduzione sul compenso che venga determinato dall'applicazione di parametri e tabelle.

La nomina dell'Avvocato del libero Foro cui conferire l'incarico congiunto avviene di norma sulla scorta di indicazione dell'Avvocatura dell'Ente che segnala il nominativo del professionista esterno con cui dovrà condividere l'incarico.

Le richieste di parere da rendersi in favore degli Uffici vengono preventivamente vagliate e viste dal Segretario Comunale per verificarne la proponibilità ai sensi della disciplina che segue. Ove la verifica conduca ad esito negativo, la richiesta viene restituita a chi l'abbia formulata.

L'Avvocatura può contestare, motivatamente, la ritenuta ammissibilità di richieste di parere. In tal caso, la questione di ammissibilità viene rimessa all'attenzione del Sindaco perché la valuti e si esprima in merito, normalmente nell'arco di tre giorni dalla remissione.

ART. 3 - Poiché ogni funzionario e dirigente amministrativo dell'Ente è tenuto a conoscere e ad applicare la legge e, ancor più specificamente, la normativa di settore relativa alle materie di propria competenza, all'Avvocatura dell'Ente non possono essere rivolte richieste sotto forma di richiesta di parere legale, o simili, che determinino l'aggiramento di tale esercizio di competenza.

Eventuali richieste in tale ambito sono limitate a pareri su oggettive e puntuali incertezze in diritto che dovranno essere comunque indicate, esplicate e documentate in apposita relazione del richiedente.

ART. 4 - I pareri legali vengono rilasciati, di norma, entro 20 giorni dalla richiesta. Detti termini possono dilatarsi per difficoltà oggettive, ad esempio legate al carico di lavoro; in tal caso l'Avvocatura ne fa comunicazione al richiedente ed al Segretario Comunale, se quest'ultimo ne abbia valutato l'ammissibilità. In caso di richiesta di parere connotato da dichiarata ed effettiva urgenza, i termini potranno essere conseguentemente ridotti, ferma l'eventualità che l'Avvocatura motivi l'impossibilità di prendere in carico la richiesta.

ART. 5 - Gli Organi e gli Uffici sono chiamati, sino a quando una questione non venga affidata con Delibera di Giunta alla cura dell'Avvocatura Interna o di Professionalità esterne, ad evitare l'ingenerarsi di urgenze e quindi ad affrontare le problematiche con ogni possibile tempestività evitando, comunque, il decorso incontrollato di termini decadenziali/di prescrizione/perentori e simili, atti a pregiudicare diritti e facoltà dell'Ente.

L'Avvocatura Comunale nel rappresentare tempestivamente all'Amministrazione le difficoltà eventualmente emergenti in relazione all'espletamento di incarico giudiziale/stragiudiziale o richiesta di parere, può indicare l'opportunità di conferire l'incarico ad uno o più Professionisti del Libero Foro.

ART. 6 - L'Avvocatura, nello svolgimento della propria attività corrisponde ed interloquisce direttamente con le figure apicali/dirigenziali delle strutture dell'Ente che sono tenute a riscontrare, in tempi brevi o comunque in quelli eventualmente indicati dall'Avvocatura in relazione a termini necessari, le richieste di relazioni/notizie/atti/documenti e quant'altro ritenuto utile e/o necessario all'espletamento dell'attività professionale dell'Avvocatura.

L'omesso riscontro da parte di chi vi sia tenuto, è motivo di avvio di procedimento disciplinare nei suoi confronti e rileva negativamente ai fini della valutazione del dipendente, della produttività e dei risultati.

La corrispondenza dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso è riservata, essa è sottratta all'accesso agli atti amministrativi in quanto non è espressione di attività amministrativa e contiene informazioni relative a contenzioso in atto o potenziale la cui diffusione può danneggiare l'Ente nelle proprie strategie difensive.

Analogamente sono sottratte all'accesso Perizie Tecniche e simili acquisite a fini difensivi nonché i pareri legali.

Sono altresì sottratti all'accesso gli atti difensivi. Allorquando un parere legale venga richiamato in un atto amministrativo, esso assurge ad atto endoprocedimentale del relativo procedimento amministrativo ed è quindi accessibile, in tutto o in parte, su istanza dell'interessato rivolta al responsabile del procedimento. Fermo il divieto e i limiti di cui al successivo art. 16.

ART. 7 - L'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso, nella persona dell'Avvocato Responsabile, riceve ed acquisisce incarichi difensivi esclusivamente dalla Giunta Municipale che si esprime con apposita delibera, e

successivo conferimento di mandato ad litem all'Avvocato da parte del sindaco o, quando tecnicamente non occorra il conferimento di mandato ad litem, direttamente dal Sindaco. Ogni incarico, comunque conferito, avviene a seguito di relazione scritta, esaustiva e documentata, da parte del Responsabile/Dirigente del Servizio interessato, in favore dell'Organo competente, che evidenzia in fatto e diritto ogni aspetto della questione, nei limiti delle conoscenze e delle competenze proprie del Responsabile/Dirigente.

Allorquando venga notificato all'Ente un atto giudiziario (citazione, ricorso, ecc.) che implichi la necessità di una difesa tecnica, il Servizio competente per materia, nella persona del Responsabile/Dirigente, fornisce, alla Giunta e per conoscenza all'Ufficio Legale, a prescindere da una corrispondente richiesta, apposita, documentata ed esaustiva relazione che consenta alla Giunta di adottare consapevolmente ogni propria decisione in merito ed all'Avvocatura Comunale o ad eventuali Professionisti esterni, di approntare validamente la difesa.

È comunque facoltà della Giunta, ove nonostante l'istruttoria sussistano/permangano perplessità circa la valutazione della fattispecie, avvalersi del parere dell'Avvocatura comunale o, se del caso, di Professionista esterno che abbia già ricevuto incarico professionale dall'Ente sulla questione e/o su fattispecie correlate.

ART. 8 - All'Avvocatura Comunale ed al Responsabile dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso è riconosciuto un inquadramento normativo, contrattuale ed un trattamento economico adeguati alla dignità ed al ruolo professionale, nel rispetto delle leggi professionali e dei contratti nazionali di categoria, che tenga conto della peculiarità della funzione svolta nella istituzione e pesatura delle posizioni organizzative.

ART. 9 - Ai sensi della Legge Professionale vigente e dei CCNL vigenti, l'Avvocatura dell'Ente ha diritto a vedersi corrispondere dall'Ente i compensi professionali maturati a seguito di sentenza favorevole all'Ente, nei limiti previsti dalle Leggi, dai Contratti e dai Regolamenti in materia.

Sono sentenze favorevoli all'Ente i provvedimenti giurisdizionali che definiscono un relativo procedimento accogliendo, anche solo parzialmente, domande/pretese/eccezioni dell'Ente o rigettando, anche solo parzialmente, domande/pretese di terzi, o dichiarandone la perenzione o l'estinzione.

Le somme maturate e/o incassate dall'ente per effetto di provvedimento decisorio con il quale il giudice rigetta l'istanza cautelare connessa al giudizio principale, vengono corrisposte all'avvocatura all'esito del giudizio principale che si concluda favorevolmente per l'ente, ai sensi del presente regolamento.

È favorevole all'Ente anche il provvedimento con il quale il Giudice disponga la sola compensazione delle spese di causa. Alle sentenze favorevoli sono accomunate le transazioni, ove curate dall'Avvocatura, che definiscano un contenzioso pendente affidato alle difese dell'Avvocatura, limitatamente alle attività svolte fino alla definizione transattiva, i Decreti ingiuntivi non opposti o comunque divenuti definitivamente esecutivi nei quali sono accolte anche in parte le domande dell'Ente.

È favorevole all'Ente anche il provvedimento di cancellazione del Giudizio a seguito di abbandono della causa autorizzato dalla Giunta Comunale o comunque da parte della controparte. L'abbandono del Giudizio è favorevole all'Ente quando risulta dalla delibera di G.C. che lo autorizza, quando vi è rinuncia agli atti da parte della controparte o quando controparte abbandoni il giudizio da lei promosso. Nel caso in cui l'abbandono del giudizio preveda il versamento da parte avversa di somme in favore dell'Avvocatura, tali somme vengono versate in favore dell'Avvocatura da parte dell'Ente secondo la disciplina stabilita nel presente regolamento. In caso di condanna alle spese della controparte soccombente l'Ente provvede al loro recupero e le versa in favore dell'Avvocato trattenendone la parte relativa al rimborso di spese. In caso di mancato recupero e accertata impossibilità di recuperare il credito nei confronti della parte soccombente, nulla è dovuto da parte dell'Ente.

I compensi, in caso di esito favorevole, ex Legge professionale e CCNL dovuti all'Avvocatura Comunale, sono determinati, secondo il valore del procedimento, in base ai parametri tabellari minimi vigenti per le liquidazioni giudiziali. Ridotti del 10 %, con esclusione delle maggiorazioni a titolo di cpa/iva, e spese generali liquidati in busta paga applicando alla parte imponibile le ritenute di legge a fini fiscali e contributivi.

Si prende a riferimento l'applicazione di calcolo presente sul sito Internet dell'Avv. Andreani: www.avvocatoandreani.it.

In caso di cause di valore INDETERMINABILE si ha riguardo alla complessità bassa, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico.

La liquidazione delle somme in favore dell'Avvocatura avviene con riguardo all'esito del grado di giudizio svolto, a conclusione del giudizio/procedimento/fase, con il deposito della sentenza/provvedimento, previa quantificazione da parte dell'Avvocatura dell'Ente in base ai suddetti criteri, con determinazioni da adottarsi da parte del Dirigente Servizio Personale entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza/provvedimento. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono da intendersi comprensivi degli oneri riflessi e delle spese generali a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n.266. L'IRAP è invece a carico dell'Ente (1)

All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

In conformità al comma 7 dell'art.9 del D.L. 24/6/2014 n.90, convertito con modificazioni in Legge 11/8/2014 n.114, i compensi professionali possono essere annualmente corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al trattamento economico annuo lordo complessivo.

Le spese effettivamente sostenute dall'Avvocato e rendicontate sono sempre rimborsate a prescindere dall'esito della causa.

La determinazione dei compensi non è soggetta a negoziazione o a valutazioni discrezionali ma è predefinita secondo quanto qui specificato e si liquidano con determina del Dirigente Settore Personale.

I compensi professionali corrisposti dall'Amministrazione sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art.23-ter del D.L. n. 201/2011 convertito in L. N.214/2011.

(1) (TAR Sardegna Sentenza 9/6/2016 n. 493; SS.UU. Corte dei Conti Del. 33 del 7/6/2010, C.D.C. Umbria Del. 23 del 29/2/2016).

ART. 10 - Criteri e modalità di determinazione dei compensi nell'ipotesi di condanna alle spese della controparte soccombente.

1. Le somme recuperate nell'ipotesi di condanna della controparte alle spese di giudizio sono riconosciute all'avvocato in ragione dell'incarico conferito, con eccezione della parte riferita a spese, che viene riversata nel bilancio dell'amministrazione.

2. Il compenso viene liquidato solo a seguito di effettivo recupero delle somme nei confronti del debitore a cura dell'Ente. In caso di recupero delle suddette somme a mezzo di riscossione coattiva, le somme liquidate dal Giudice a titolo di spese di esecuzione e riscosse dall'Ente, vengono corrisposte all'Avvocatura Comunale se questa ha curato la riscossione coattiva, sempre con esclusione delle somme riferite a spese.

ART. 11 - Modalità di determinazione dei compensi in caso di sentenze favorevoli all'ente nell'ipotesi di compensazione delle spese o in caso di mancata pronuncia sulle stesse.

1. In conformità all'art. 9 del D.L. 24/6/2014.n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11/8/2014 n. 114, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese o in caso di mancata pronuncia sulle stesse, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali determinati sulla base dei parametri minimi stabiliti dal D.M. N. 55/2014, come specificato all'art. 9 del presente Regolamento, escluse IVA-CPA-Spese generali, con riguardo al valore e grado di complessità del procedimento decurtati del 10%, nei limiti dello stanziamento di spesa, al capitolo PEG 450 "Spese per liti" relativo all'anno 2013 pari ad € 31.450,50, comprensivo di oneri assicurativi e previdenziali riflessi. L' IRAP è invece a carico dell'Ente; tale limite di spesa è stato individuato sulla base delle pronunce della Sezione di Controllo della Corte dei Conti (Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia n. 131/PAR/2014 – Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia n. 49/2015 – Corte dei Conti n. 200/2016 - Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.1/2017) in caso di assenza di spesa di riferimento nell'Ente per il 2013, atteso che il Settore Autonomo Legale è stato istituito nel

2014, con evidente impossibilità oggettive di applicare il limite del corrispondente stanziamento relativo al 2013, previsto dall'art. 9 comma 6 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 144/2014.

Vista l'istituzione del Settore Autonomo Legale nell'ottobre 2014 e l'impossibilità oggettiva di applicare il limite relativo all'anno 2013, previsto dall'art. 9 comma 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 144/2014, si applica come limite la somma di € 31.450,50 comprensivo di oneri riflessi, per le motivazioni di cui al comma precedente.

ART. 12 - L'Ufficio Legale e Contenzioso, e per esso l'Avvocatura, viene investito della titolarità di un "affare legale" a seguito di formale invio da parte della Giunta e/o del Sindaco. Eventuali trasmissioni di atti slegati da tale conferimento non determinano l'insorgenza di affidamento/conferimento in capo all'Avvocatura Comunale.

ART. 13 - Rimborso per missioni e spese legali

L'Avvocatura dell'Ente svolge attività professionale, spesso non programmabile, involgente la necessità di recarsi presso Uffici/Studi Legali/Sedi Giudiziarie nei più svariati orari della giornata. Perché tale attività di servizio sia svolta proficuamente è necessario che l'Avvocatura vi provveda in autonomia, pertanto detta attività viene svolta in autonomia e l'avvocatura si rapporta con il solo Segretario Generale nel rispetto della sua funzione di coordinamento dell'Ente.

A seguito di apposita relazione, e conseguente determinazione dirigenziale di liquidazione da parte del competente Ufficio Personale, l'Avvocatura riceve in busta paga i trattamenti indennitari e di rimborso connessi allo svolgimento della suddetta attività fuori sede.

Di regola, le spese vive necessarie all'incarico defensionale vengono sostenute direttamente dall'Ente.

Se, in casi di assoluta urgenza ed eccezionalità, le prime spese vengano sostenute in via anticipatoria in favore dell'Ente dall'Avvocatura, ove ne sia in grado e vi accordi disponibilità, esse vengono rimborsate sollecitamente e non oltre 10 giorni, direttamente in favore dell'Avvocato dall'Ufficio Economato, previa autorizzazione alla liquidazione da parte del Dirigente dell'Ufficio Personale, su richiesta documentata dell'interessato.

ART. 14 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

La correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato e le modalità di erogazione della stessa sono definiti in sede di attribuzione degli obiettivi a cura della Giunta Comunale con l'approvazione del PEG.

ART. 15 - Copertura assicurativa

(Art.43 CCNL 14/09/2000) Il Comune di Acquaviva delle Fonti assume le iniziative necessarie per attivare copertura assicurativa della responsabilità civile dell'Avvocatura, esclusa la responsabilità professionale dell'avvocato, salvo per le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nel bilancio, nel rispetto delle effettive capacità di spesa. L'Ente stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti Avvocati poiché gli stessi sono autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

ART. 16 - Divieto di diffondere all'esterno i pareri legali (ad es. allegandone copia a note di riscontro a terzi), siano essi resi dall'Avvocatura dell'Ente che da Avvocati esterni. I Funzionari e gli Organi Comunali dovranno fare uso proprio, riservato ed interno del parere legale; ove condiviso il parere, le comunicazioni all'esterno potranno evidenziare le ragioni in fatto e diritto su cui si fonda la comunicazione stessa, evitando di riportare dati e/o fatti ulteriori non necessari al riscontro o che anticipino all'esterno eventuali strategie difensive.

ART. 17 - Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento forense, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m. e i., sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.

ART. 18 - Il costante aggiornamento professionale dell'Avvocatura Comunale è garantito nel rispetto della normativa professionale vigente, sia mediante la partecipazione a corsi di formazione e sia mediante la dotazione, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, di riviste e banche dati giuridiche.

ART. 19 - Presso il settore Avvocatura del Comune è possibile lo svolgimento della pratica legale propedeutica all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione, senza altri oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

La concretizzazione di tale possibilità dipende in definitiva dalla disponibilità espressamente dichiarata, caso per caso, in tal senso dall'Avvocatura Comunale.

La pratica forense eventualmente accordata ad un praticante può essere in corso revocata dall'Avvocatura Comunale.

Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non dà luogo alla maturazione di alcun compenso in favore del/dei praticanti.

ART. 20 – Ulteriori compiti.

L'avvocatura comunale inoltre, per le vertenze che siano affidate a Legali del Libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione, riceve dai suddetti avvocati notizie e atti relativi all'evolversi dei contenziosi, e provvede a liquidare le competenze professionali, nel rispetto delle condizioni dell'incarico professionale conferito.

ART. 21 - Disposizioni transitorie e norme di rinvio.

I compensi professionali maturati in ragione di sentenze favorevoli all'Ente depositate a decorrere dal 1.01.2015 sono determinati in applicazione dei criteri di quantificazione e dei limiti riportati nel presente regolamento, atteso che i compensi dovuti all'Avvocatura costituiscono elemento della retribuzione o pari titolo e la loro corresponsione non può essere elusa.

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e del CCNL di comparto.